Largo San Marco sn
73010 Caprarica di Lecce – LE
C.F 80010610758 p.iva 03355100755
pec.: uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it

Comune di **Caprarica di Lecce**
Prov.di Lecce

RIF

Regolamento comunale per l'installazione di Impianti Fotovoltaici

Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n…del….

Art.1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Caprarica di Lecce, le modalità d'installazione di impianti per la produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili quali pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici e superfici fotovoltaiche radianti.
2. La crescente domanda d'impiego di energia da fonti rinnovabili e la predisposizione del territorio alla produzione, ha reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente mirata alla tutela dei caratteri storici -architettonici - paesaggistici e rurali del territorio comunale.
3. Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti da specifica normativa regionale e nazionale.

Art.2 – DEFINIZIONI

L'Amministrazione comunale riconosce che la pianificazione del proprio territorio è attuata in modo da garantire il contenimento del consumo di suolo e l'eliminazione, la riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali provocati; riconosce altresì che il suolo è un bene comune, il cui utilizzo razionale è sancito dalla Costituzione Italiana e dalla normativa internazionale.
Ai fini del presente articolo si intende per:

a) **impianto fotovoltaico**: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
b) **Superficie radiante** (S radiante) = l'area complessiva dei moduli fotovoltaici (Es: per n moduli uguali, S radiante = n x S modulo);
c) **Superficie dell'impianto** (S impianto) = sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici proiettate a terra, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalla cabina di campo e dalla cabina di consegna a RTN, dalla viabilità interna;
d) **Area asservita all'intervento** (A asservita) = porzione di superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all'area utilizzata dallo stesso impianto e destinata esclusivamente ad uso agricolo (Es: A asservita (mq) = S radiante x 2)
e) **opere accessorie o connesse**: civili, meccaniche, elettrice ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell'impianto fotovoltaico (strade di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione, impianti di sorveglianza, ecc.);
f) **Area totale di intervento** (S totale) = somma della superficie di impianto con l'area asservita

(Es: S totale (mq) = S impianto + A asservita).

g) **“san sealing”:** il processo di "sigillatura" o impermeabilizzazione causato dalla copertura del suolo con materiali "impermeabili", o comunque dal cambiamento delle caratteristiche del suolo tanto da renderlo impermeabile in modo irreversibile o difficilmente reversibile; è un processo considerato negativamente in quanto determina il "consumo del suolo" sovente correlato alla diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU);

h) **interventi di compensazione ecologica preventiva**: le azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato, per compensare il consumo di suolo prodotto dall’intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un’altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali.

   Gli interventi di compensazione ecologica preventiva, agli effetti del presente regolamento, consistono nella realizzazione - previa stipula di apposita convenzione - di sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, zone boscate, aree umide; a completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area, quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge, impianti di efficientamento e risparmio energetico, opere che consentano una migliore funzione delle aree interessate dall’intervento e quanto di similare possibile.

   Sono oggetto di convenzione gli oneri futuri di manutenzione che gravano sull’Ente comunale per effetto della validazione di tali opere.

   La compensazione ecologica preventiva può avere carattere finanziario in favore del Comune.

i) **“Agrivoltaico”:** impianti che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Art.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Al fine di limitare il consumo del suolo, evitare o ridurre al massimo possibile il processo di "soil-sealing" e, nel contempo, favorire l'utilizzazione di strutture, immobili o siti già esistenti e in possesso delle caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaico, prima di pianificare nuovi insediamenti su aree vergini è obbligatorio il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti.

2. Le compensazioni ecologiche preventive sono obbligatorie ogni volta che, verificata indisponibilità di aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti, si renda necessario un

intervento di nuova costruzione su suolo non edificato. Devono essere realizzate prima di mettere in servizio e prevedere il vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico-ambientale sulla corrispondente porzione di territorio comunale.

3. Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti dettando direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzare in tutte le zone individuate nello strumento urbanistico vigente, ad esclusione delle zone tipizzate come A, B e C, come definite dallo strumento urbanistico vigente.

4. Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di natura diversa afferenti a qualsivoglia altro Ente interessato dalla realizzazione dell'intervento, gli impianti fotovoltaici:

1 - esclusivamente finalizzati all'auto consumo sia domestico che per le attività sanitarie e assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste da leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, e purché architettonicamente "parzialmente integrati" o "totalmente integrati" ai sensi del D.M. 19/02/2007;

2 - con potenza elettrica nominale fino a 20 KW;

3 - da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali, commerciali o artigianali;

4 - da realizzarsi in aree industriali dismesse.

Art.4 - AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le aree escluse dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente.

2. Le aree così come individuate dalla Regione Puglia dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre 2012 - *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*, la cui cartografia è consultabile dal portale della Regione Puglia al seguente indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_autorizzazione_unica/Cartografia/Aree%20Non%20Idonee%20FER%20DGR2122.

Art. 5 – REQUISITI

1. I proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui la decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione delle opere di compensazione.

2. I proponenti, ai fini della realizzazione delle opere di compensazione, devono possedere i requisiti

soggettivi previsti per le società industriali, civili e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti indicati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati nel capo II del D.Lgs 36/2023. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

Art.6 – CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE

1. I proponenti di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali.
2. Gli interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente art. 2, comma h, dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto.
3. La predetta convenzione è necessaria alla formazione del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere anche nel caso previsto dal successivo art.10 del presente regolamento.
4. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto.
5. La convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale.
6. Si stabilisce sin d'ora che gli impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D11 - Opifici - nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (IMU).

Art.7 - IMPIANTI IN AREE AGRICOLE

1. Gli impianti da realizzare in aree agricole, così come tipizzate dal vigente strumento urbanistico, di potenza nominale sino a 1 MW, saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno 2 volte la superficie dell'impianto.
2. Per gli impianti di potenza nominale superiori a 1 MW, saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno 3 volte la superficie dell'impianto.
3. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da

quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria.
4. Qualora le particelle siano di più proprietari sarà necessario costituire apposito consorzio tra i proprietari agricoli delle aree preliminarmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
5. Non sarà possibile nell'area asservita destinata alle attività agricole, realizzare annessi rustici o residenze rurali. Sarà consentito esclusivamente la realizzazione di manufatti in legno (massimo per una superficie pari a 40 m² e un'altezza massima di 3,50 m) del tipo amovibili per il ricovero delle attrezzature agricole.
6. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti ad un unico proprietario ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima sono considerati come un unico impianto.
7. Per le aree da destinare all'installazione degli impianti il proponente dovrà presentare unitamente alla documentazione progettuale l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli.
8. Le recinzioni di nuova realizzazione dovranno essere conformi alle linee guida del PPTR: 4.4.4 Pietre a secco, cap. 6 - interventi su muretti a secco, parietoni e specchie.
9. Le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strettamene necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio.

ART.8 – MITIGAZIONE DELL'IMPATTO

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone soggette a rischio di qualunque livello o richieste da altri Enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianto fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata.
Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:
− il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetta a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
− al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica o privata utilizzata o danneggia a seguito delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo alla demolizione totale delle eventuali opere di fondazione in c.a. che dovessero risultare necessarie.

− nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.
Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta od altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazioni dello stato dei luoghi.

Art.9 – DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:
− ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (proprietario e Soggetto Responsabile) e il Comune;
− la cessione o vendita a terzi dell'impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l'assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell'atto convenzionale sottoscritto dalla società proponente e l'Amministrazione Comunale;
− rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico compreso i componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento della secondo la normativa vigente;
− obbligo di comunicazione, a tutti gli Enti interessati, della dismissione dell'impianto;
− in caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa (impianto funzionante in regime di vendita dell'energia prodotta), l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso;
− i proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
2. Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al l'art. 3 e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 5% (cinque percento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
3. Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il

soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

Art.10 – TITOLI ABILITATIVI

I titoli abilitativi dovranno essere conformi alla legge n.108 del 29.07.2021 (conversione del Decreto n.77/2021 semplificazioni bis) e/o a successive modificazioni.

Art.11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

La documentazione minima necessaria alla valutazione dell'impianto è la seguente:

- Autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- Dettagliata relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie;
- Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
- Tutti gli atti di assenso necessari per legge, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica qualora necessaria;
- Dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- Rappresentazione del progetto in scala idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturali di collegamento alla rete elettrica principale;
- Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);
- Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100) e del sistema di fissaggio meccanico;
- Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime e i volumi previsti (scala 1:100);
- Richiesta della Società ENEL per l'allaccio alla rete elettrica comprensiva di copia di tutta la documentazione presentata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.

2. Le basi tematiche di ubicazione e rappresentazione dell'intervento da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico georiferito con sistema di riferimento UTM WG584 -fuso 33N, sono le seguenti:

− aerofotogrammetria in scala 1:10.000;

− ortofoto in scala 1:10.000;
− catastale in scala 1:2.000;
− ambiti territoriali distinti dell'adeguamento al PPTR/P in scala adeguata;
− ambiti territoriali estesi dell'adeguamento al PPTR/P in scala adeguata;
− sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000.
3. La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di PAS è la seguente:
− Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC in corso di validità;
− Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice;
− Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
− Interventi di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale;
− Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
4. La documentazione posta a corredo dei titoli abilitativi dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dalla norma vigente alla data della presentazione dell'istanza.

Art. 12 - DIRITTI TECNICI DI SEGRETERIA

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della presentazione del titolo edilizio o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria" in base alle seguenti categorie:
a. Impianti con potenza fino a 20 kWp (destinati all'autoconsumo): € 100,00 (euro cento);
b. Impianti con potenza oltre 20 kWp e fino a 100 kWp (destinati alla vendita): € 1.000,00 (euro mille);
c. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita): € 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
d. Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita): € 5.000,00 (euro cinquemila).

Art.13 – COMPENSAZIONI AMBIENTALI

1. Sono previsti interventi di compensazione ecologica preventiva per gli impianti superiori a 100 Kw che saranno individuati con Deliberazione di Giunta comunale e faranno parte della convenzione di cui all'art.6 del presente regolamento.
2. Al fine di rispettare i principi di equità, proporzionalità, trasparenza a chiarezza si stabiliscono in questo atto i corrispettivi valori economici monetari che dovranno indicativamente avere gli interventi di compensazione ecologica preventiva di cui al punto 1:
- pari a **€ 50,00** per ogni kw nelle zone agricole libere da insediamenti urbani per un raggio pari e superiore a 1 Km;

- pari a **€ 70,00** per ogni kw nelle zone agricole libere da insediamenti urbani per un raggio compreso tra 1Km e 500 m;
- pari a **€ 100,00** per ogni kw nelle zone agricole libere da insediamenti urbani per un raggio compreso tra 500 m e 100 m;

In considerazione della problematica del "san sealing", i suddetti importi sono dimezzati per gli impianti di agrifotovoltaico.

3. Per impianti di rilevante dimensione (Es. oltre 1 MW), l'Amministrazione comunale potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi/misure aggiuntive/alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore agli interventi/misure di cui ai precedenti commi.

4. Gli interventi di compensazione ecologica dovranno essere volti a:

a. promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;

b. razionalizzare ed accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;

c. eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla ratio normativa di favor nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.

5. La destinazione del contributo di cui al primo comma, a titolo di compensazione ecologica e di riequilibrio territoriale ed ambientale, sarà vincolata alla realizzazione, da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

a. spese per manutenzione e riqualificazione ambientale di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;

b. realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici, boschi e verde pubblico in generale;

c. realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;

d. realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;

e. realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);

f. realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;

g. interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

h. acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);

i. spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;
l. realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.
m. Ogni altro intervento che la Giunta Comunale dovesse ritenere una priorità sociale ed ambientale al momento della convenzione.

Art.14 – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ovvero non sia validamente decorso il termine di 60 giorni dalla formale presentazione di SCIA depositata a norma della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

INDICE

Art.1 - PRINCIPI GENERALI……..PAG.1
Art.2 – DEFINIZIONI……..PAG.1
Art.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE…….....PAG.2
Art.4 - AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI…….PAG.3
Art.5 – REQUISITI…….....PAG.4
Art.6 – CONCORSO ALLA VALORIZZAZIONE…….....PAG.5
Art.7 - IMPIANTI IN AREE AGRICOLE……PAG.6
ART.8 – MITIGAZIONE DELL'IMPATTO……PAG.7
Art.9 – DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI…….....PAG.8
Art.10 – TITOLI ABILITATIVI……PAG.9
Art.11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA…….....PAG.10
Art. 12 - DIRITTI TECNICI DI SEGRETERIA…….PAG.11
Art.13 – COMPENSAZIONI AMBIENTALI…….PAG.12
Art.14 – NORME TRANSITORIE……..PAG.13